

S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, *Contro gli ergastoli*, Roma, Futura, 2021, 336 pp.

Dopo che la Corte costituzionale ha concesso al legislatore, sebbene la scadenza della “messa in mora”, altri sei mesi per riformare la disciplina dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo ostativo “non collaboranti”, tornano particolarmente utili le riflessioni sugli ergastoli vigenti nel nostro ordinamento, contenute nel volume *Contro gli ergastoli*. È una raccolta di scritti a cura di Stefano Anastasia, Franco Corleone ed Andrea Pugiotto, frutto della collaborazione tra Futura/Ediesse e l’associazione *La società della ragione*. L’introduzione è stata affidata alle riflessioni del prof. Valerio Onida, costituzionalista ed ex Presidente della Consulta, recentemente scomparso e rappresenta il suo ultimo, prezioso, lascito.

Come si ricorderà, la Consulta, con ordinanza n. 97 del 2021, aveva rinviato di un anno, e precisamente all’udienza pubblica del 10 maggio 2022, la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina contenuta negli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* dell’ordinamento penitenziario, nonché dell’art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, per effetto del quale il regime restrittivo per l’accesso ai benefici penitenziari si estende anche alla liberazione condizionale. In particolare, le norme portate all’esame dei giudici costituzionali stabiliscono che i condannati all’ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia, sono esclusi dall’accesso al beneficio della c.d. liberazione condizionale; ovvero da un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l’estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Possono invece usufruire di tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all’attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la giustizia.

I giudici della Consulta sono così stati investiti dell’istituto che trasforma – o almeno dovrebbe, come sottolineato a più riprese Anastasia, Corleone e Pugiotto – la pena perpetua *de iure* in una pena perpetua anche *de facto*. Dopo aver esaltato il “valore positivo” della collaborazione con la giustizia e definito «non irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante, per il delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di “contesto mafioso”, mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza», la Consulta ha tacciato di incostituzionalità il carattere assoluto della presunzione di pericolosità del non collaborante. La pronuncia si è così collocata nel solco di quella che Onida definisce la «storia evolutiva e positiva» dell’ergastolo nel nostro sistema penale, con l’ammissione che la scelta di non collaborare possa celare altre ragioni, al di là della

permanenza dei legami con l'organizzazione criminale; ragioni «umane, significative e apprezzabili», come la volontà di non autoaccusarsi per reati non ammessi, oppure di accusare i propri familiari o esporli al pericolo di eventuali ritorsioni. Il prof. Onida riesce a rendere anche “figurativamente” la logica sottostante all'alternativa secca collaborazione-ostatività, a cui l'ordinanza n. 97 del 2021 sembra aver posto fine. Una logica che definisce «di tipo “militare”, con un “nemico” catturato e condannato che poteva liberarsi dalla prigionia solo “passando” senz'altro nelle file dell'avversario a sua volta “armato” (lo Stato) che lo aveva fatto prigioniero».

La nota scelta di non pronunciarsi sull'incostituzionalità degli artt. 4-*bis* e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, ma di concedere al legislatore «un congruo tempo per affrontare la materia», ha deluso le aspettative dei più. Una delusione che traspare già scorrendo le pagine di *Contro gli ergastoli*, nei confronti di una decisione che, come sottolinea Andrea Pugiotto, «tiene in vita [...] una disciplina illegittima». Nonostante gli scritti raccolti siano tutti antecedenti all'ordinanza n. 97, infatti, il suo contenuto essenziale era già noto agli Autori, in quanto anticipato da un comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte del 15 aprile 2021.

A fianco agli ergastoli ostativi, di cui le Corti sovranazionali (con la sentenza *Viola vs Italia* n. 2) e interne (con la sentenza n. 253 del 2019, oltre all'ordinanza sopra citata) si sono ripetutamente occupate in questi ultimi anni, esistono, nel nostro ordinamento, quelli comuni disciplinati dall'art. 22 cod. pen.; passibili, nel tempo, dei benefici penitenziari. Tra questi, la liberazione condizionale ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento della “sostenibilità normativa” dell'ergastolo nel nostro Paese, sia rispetto al lessico normativo delle Corti interne che internazionali.

Dal contributo di Barbara Randazzo è possibile scorrere la giurisprudenza della Corte Edu in questi anni che, delineando il «volto convenzionale» della pena perpetua, definisce i banchi di prova che rendono l'ergastolo di uno Stato conforme agli standard di tutela richiesti dagli artt. 3 e 5 CEDU. In particolare, con la nota giurisprudenza *Vinter*, la Corte richiede meccanismi di revisione certi fin dall'applicazione della pena, che consentano al condannato di sapere da subito come comportarsi per accedere alla possibilità di una scarcerazione anticipata.

Una prospettiva di rilascio che accomuna la Corte europea a quella costituzionale, seppure utilizzando linguaggi e principi differenti. Laddove i giudici di Strasburgo invocano il valore cardine della dignità della pena, quelli della Suprema Corte fanno leva, fin dal 1974 (anno della storica sentenza n. 204), sul principio rieducativo. Una rieducazione della pena che non va certo intesa secondo la canonica e vecchia logica del pentimento interiore o del ravvedimento morale del reo.

Come efficacemente rimarcato da Riccardo De Vito – allorquando descrive gli approdi di dottrina e giurisprudenza nel declinare quel concetto di “sicuro ravvedimento” richiesto per la concessione della liberazione condizionale – una pena è realmente rieducativa quando fornisce al condannato la capacità di far rientro in società e di «conformare i propri comportamenti alle sue regole, a partire da quelle costituzionali e da quelle violate al momento della commissione del reato».

Di fronte alla peculiarità di una pena come l’ergastolo che, non solo è diversa da tutte le altre del nostro ordinamento, ma che, come sottolinea Andrea Pugiotto, non è neppure espressamente contemplata dalla Costituzione, tale funzione è assicurata proprio dall’istituto della liberazione condizionale, «unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo» (sentenza n. 264 del 1974). Come a dire, sempre prendendo a prestito le parole dal sapore paradossale di Pugiotto, che «l’ergastolo comune è legittimo purché non sia ergastolo».

Eppure i dati, così come riportati nel prezioso contributo di Susanna Marinetti, ci raccontano che il carcere a vita nel nostro Paese non solo esiste ma che, dal 1992, è pressoché in continuo aumento e destinato a crescere ulteriormente negli anni a venire, con l’approvazione della legge n. 33 del 2019, che ha introdotto la non ammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo. Sempre i numeri ci dicono come sia più probabile «uscire dall’ergastolo con la morte piuttosto che con il rientro società»: le liberazioni condizionali concesse a persone con pene perpetue sono di gran lunga minori del numero di ergastolani morti in carcere.

Questo stato di cose è dovuto probabilmente alle disfunzioni di cui il nostro Paese soffre, come la grave insufficienza di risorse materiali e umane destinate alle attività trattamentali che rendono sempre più difficile quello che De Vito definisce «l’arte di promuovere il ravvedimento», oltre che di dimostrarlo.

A queste constatazioni se ne aggiunge anche un’altra su cui riflettere. Da una comparazione con gli altri Stati, il limite edittale previsto per la concessione del beneficio della liberazione condizionale è uno dei più elevati in Europa, dove si attesta in media sui 22 anni.

Davide Galliani, con uno sforzo imponente – stante l’esiguità di rapporti ufficiali e ufficiosi sul tema, a differenza di quanto avviene con la pena di morte – ci offre una panoramica degli ergastoli nel mondo: da quegli Stati con i “casi-limite” (dove la pena perpetua lo è anche *de iure* ma, nella maggioranza dei casi, con la possibilità di clemenza), fino a quelli abolizionisti. Significativo il passaggio in cui egli esorta la Corte EDU ad «avere coraggio»: a sostenere con forza, come già

fatto dalla Corte Penale Internazionale, che la *review* della pena perpetua debba essere una *judicial review*. Perché è inaccettabile che l'ultima parola sugli ergastolani, come accade nel Regno Unito, sia affidata al potere politico.

Nel volume – dopo un'attenta analisi del contesto storico, normativo e giurisprudenziale, e con un'attenzione sempre rivolta ai dati che provengono dal contesto europeo ed internazionale – vengono suggerite prospettive *de iure condendo*. Soluzioni alternative che Giovanni Fiandaca appronta, nonostante il clima politico-culturale attuale che definisce «involutivo». Le linee ispiratrici della riforma tracciata nel volume delineano una reclusione temporanea che parte proprio da una soglia massima inferiore e più in linea con la rieducazione proiettata verso il reinserimento sociale. Una riforma che, ricalcando l'istituto spagnolo della *prisión permanente revisable*, introduce meccanismi di verifica periodica; un modello di “ergastolo rivedibile”, possibile grazie ad un riesame approfondito della pena comminata, a cadenze regolari, che evita, però, forme generiche e ambigue come quelle del «sicuro ravvedimento» e incentiva quelle forme di *restaurative justice* a cui la stessa Ministra Cartabia sembra guardare con favore.

Alessandro Margara sosteneva che «quello che i cittadini vogliono è l'immediatezza del giudizio, un sistema di esecuzione delle pene in modo che queste siano immediate, efficaci, riparative, credibili sia per la vittima che per il reo». L'eccesso punitivo della pena esemplare da scontare in carcere fino all'ultimo giorno, al contrario, finisce col togliere efficacia stessa al diritto penale; una “pena esagerata” dal sapore vendicativo che, come De Vivo sostiene, «rischia di creare più nemici di quelli che pretende di neutralizzare», soprattutto se utilizzata come unico strumento. Una pena che oltrepassa la dimensione etica dell'agire umano, l'«assoluto pregiuridico» del «diritto dell'uomo all'esistenza stessa», citando Aldo Masullo nel suo intervento al Senato del 1998, interamente riportato nell'appendice del volume, in quella che fu l'ultima discussione parlamentare sull'argomento.

A Grazia Zuffa viene affidato il complesso compito di introdurre le riflessioni non solo di Masullo, ma anche di Papa Francesco, Aldo Moro, Salvatore Senese. Interventi accomunati dallo sforzo di portare il ragionamento sulla «dimensione pregiuridica» della pena, sul suo «ancoraggio etico» prima ancora che giuridico, che solo quella *cautela in poenam*, richiamata da Papa Francesco, può garantire. Prima si esce dalla visione distorta della “pena pubblica” come medicina per tutti i più disparati mali sociali, prima si consente un ritorno al “diritto penale minimo” e a quella che Moro chiama «umanità della pena»; con l'uomo, nella sua libertà e responsabilità, inteso come suo

parametro (e perimetro, aggiungerei). In un questo contesto, il «fatto agghiacciante della pena perpetua» non può trovare cittadinanza.

Se l'ergastolo ostativo sembra ormai destinato a cadere sotto la scure delle Corti, che hanno aperto il varco della riforma legislativa in atto (dopo l'approvazione della Camera, al momento in cui si scrive, il disegno di legge riformatore è all'esame del Senato), l'abolizione di quello comune non è mai realmente entrata nell'agenda parlamentare; così come non ha più impegnato la Corte costituzionale dal lontano 1974, anno della sua ultima pronuncia in merito.

Franco Corleone – che nel suo saggio ripercorre, puntualmente, quella che definisce la «storia difficile e tormentata» dell'ergastolo nelle diverse legislature – osserva come il nostro Parlamento, dopo lo spessore della discussione tenutasi intorno al disegno di legge abolizionista del 1998, a firma del Senatore Salvatore Senese, abbia sostanzialmente perso il suo «appuntamento con la storia», mutuando le parole di Charles de Gaulle. Un legislatore riluttante ad intervenire, trincerato dietro l'«arma simbolica» dell'ergastolo, per dare risposte alle emergenze securitarie.

Dietro quella che Senese descriveva come «pena di morte distillata» e Papa Francesco come «pena di morte nascosta», i riflettori sono rimasti sostanzialmente spenti e, se anche si è iniziato a discutere, siamo ben lontani dai traguardi raggiunti da quei Paesi che hanno abolito la pena perpetua e che, come ci riporta Davide Galliani, rappresentano solo il 15% degli Stati al mondo.

Eppure uno Stato che si professa realmente democratico dovrebbe dimostrarsi apertamente alternativo alle logiche della violenza e della vendetta insite nella pena perpetua dell'ergastolo; dovrebbe saper riportare la giustizia dentro i limiti di pena «proporzionata», in grado di restituire il «senso della sobrietà» e della «ponderazione».

Questo volume ha non solo il pregio di risvegliare il dibattito sull'abolizione dell'ergastolo ma rappresenta un antidoto contro tutti quei tentativi che Stefano Anastasia definisce di «narcotizzazione» delle coscienze, nella convinzione che l'ergastolo non esista. Mostra «l'agonia del vivere morendo». Mette in guardia da tutti coloro che vogliono confondere le norme con la realtà.

SARAH GRIECO